

*Esdebitazione e patteggiamento per il reato di
bancarotta fraudolenta*

Tribunale di Padova, 9 maggio 2013. Presidente Caterina Santinello. Relatore Maria Antonia Maiolino.

Fallimento - Esdebitazione - Applicazione della pena su richiesta - Bancarotta fraudolenta - Unico indizio sfavorevole - Ammissibilità

Ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, l'esistenza carico del richiedente di un provvedimento di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., che, come è noto, non può avere efficacia di giudicato nel processo civile, costituisce un utile indizio da valutare in concorso con altre circostanze. (Nel caso di specie, il Tribunale ammesso il ricorrente al beneficio dell'esdebitazione, ritenendo che l'applicazione della pena a seguito di patteggiamento per il reato di bancarotta fraudolenta costituisca l'unico indizio sfavorevole al ricorrente a fronte di una pluralità di elementi indicativi di una condotta collaborativa con gli organi della procedura.)

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

all'esito dell'udienza avanti al GD del 20/3/2013;

letti gli atti ed esaminati i documenti;

sentita la relazione del Giudice Relatore;

considerato il contenuto del certificato del casellario giudiziale acquisito dall'Ufficio in data 3/4/2013;

letta la relazione depositata dal curatore in data 4/4/2013;

letta l'integrazione depositata dal medesimo curatore in data 2/5/2013;

preso atto del fatto che il comitato dei creditori, pur ritualmente richiesto, non ha fornito il proprio parere;

rilevato che il patrocinio degli istanti ha notificato il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza a tutti i creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti;

considerato - quanto ai presupposti di cui all'articolo 142 L. F. - che il curatore ha riferito che i soci falliti in proprio, odierni ricorrenti, hanno fornito ogni informazione e documentazione utile all'accertamento del passivo, cooperando proficuamente con gli organi della procedura, senza ostacolare in alcun modo lo svolgimento delle operazioni; gli stessi inoltre non hanno distratto attivo o esposto passività insussistenti, aggravando il dissesto (relazione 2/5/2013);

rilevato che l'articolo 142/I n. 6 l.f. stabilisce che il fallito non possa essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui se "sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio

dell'attività di impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione"; considerato che dal certificato del casellario giudiziale risulta che G. R. sia stato destinatario di due decreti penali di condanna ed una sentenza di condanna per il reato di emissione di assegni a vuoto, fattispecie penale nel frattempo abrogata; tutti i ricorrenti inoltre sono stati destinatari di un provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per il reato di bancarotta fraudolenta in concorso; rilevato che con provvedimento 15/11/2012 il Tribunale di Padova ha pronunciato l'estinzione di detto reato per tutti i ricorrenti (documento 5), dichiarando "cessato ogni effetto penale conseguente"; ritenuto che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. "non può avere efficacia di giudicato nel processo civile", potendo al più "valere come utile indizio" (Cass. n. 11279/2011): sennonché nel caso in esame, a differenza dell'ipotesi decisa dalla Suprema Corte nella sentenza invocata dall'Agenzia delle entrate, oggi creditore opponente, la sentenza menzionata è l'unico indizio "sfavorevole" ai ricorrenti, a fronte di una pluralità di elementi che ne predicano invece la condotta decisamente collaborativa con gli organi della procedura, come riferito dal curatore; ritenuto pertanto non condivisibile la tesi dell'Agenzia delle entrate per cui la condanna citata configurerebbe "una causa ostativa all'ammissione al beneficio suddetto"; premesso ancora che l'articolo 142, secondo comma, l.f. stabilisce che "l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali"; considerato che sul punto si è pronunciata la Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 24214 del 18.11.2011, che ha affermato il seguente principio di diritto: "in tema di esdebitazione (istituto introdotto dal d.lgs., 9 gennaio 2006, n. 5), il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma secondo, legge fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all'art. 2740 cod. civ., è già previsto nell'ordinamento concorsuale, all'esito del concordato preventivo (art. 184 legge fall.) e fallimentare (art. 135 legge fall.) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (art. 118, secondo comma, legge fall.); rilevato che il curatore ha riferito nella propria relazione 4/4/2013 che l'attivo ricavato ha consentito il pagamento integrale delle spese in prededuzione nonché quanto ai debiti della società il pagamento quasi

integrale dei crediti privilegiati fino al grado XIX, senza soddisfazione dei creditori privilegiati di grado successivo nonché dei creditori chirografari; quanto ai debiti della massa R. G. il pagamento nella percentuale del 70% circa del creditore ipotecario Banca Popolare di Vicenza, senza sostanziale soddisfazione dei creditori privilegiati mobiliari e dei creditori chirografari; quanto ai debiti della massa G. Maria Carla la soddisfazione definitiva del menzionato creditore ipotecario, il pagamento di tutti i creditori privilegiati e nella percentuale di circa il 13% dei creditori chirografari; quanto ai debiti della massa R. P. il pagamento nella misura del 23% circa del creditore ipotecario Rolo Banca, senza soddisfazione dei creditori privilegiati mobiliari e dei creditori chirografari; quanto alla massa R. N. la soddisfazione fino al 97% circa del menzionato creditore ipotecario Rolo Banca, senza soddisfazione dei creditori privilegiati mobiliari e dei creditori chirografari; rilevato che a fronte di un passivo complessivo di circa € 6.400.000 è stato ricavato un attivo di circa € 1.274.000, destinando ai creditori l'importo di circa € 1.126.000; ritenuto che la consistenza dei riparti sia tale, nell'ottica di una valutazione comparativa con quanto complessivamente dovuto, da potersi qualificare in termini di parzialità di pagamento; ritenuto pertanto ricorrano i presupposti di cui all'articolo 142 L. F. per la concessione del beneficio,

PQM

ammette i ricorrenti al beneficio dell'esdebitazione.

Si comunichi.

Padova, 9.5.2013